



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 08 – 01 FEBBRAIO 2023

Riunione del 30 gennaio 2023

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Giuseppe Bianco
Componente Avv. Francesca Romana Pettinelli

CSA 08/22-23 - Reclamo della Società Cus Cagliari avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale, con decisione C.U. n. 13 del 12/01/2023 riguardo all'istanza avverso l'omologa della gara BM n 7174 del 07/01/2023.

In relazione alla gara di pallavolo di Serie BM n 7174 Armundia Virtus Roma - Cus Cagliari del 07/01/2023, il Giudice Sportivo Nazionale emetteva il C.U. n. 13 del 12/01/2023, con il quale deliberava *“di respingere l'istanza presentata dal sodalizio Cus Cagliari, in quanto inammissibile e di omologare l'incontro in oggetto con il risultato conseguito sul campo”*.

Avverso tale provvedimento la Società Cus Cagliari interponeva reclamo, ex art. 27 Regolamento Giurisdizionale FIPAV.

All'udienza di discussione svoltasi il giorno 30/01/2023 veniva ascoltato il Sig. Roberto Meriggioli, Dirigente della società reclamante ed il difensore, Avv. Enrico Crocetti Bernardi, il quale, preliminarmente, reiterava l'ammissione dei mezzi di prova richiesti, vale a dire la prova testimoniale a mezzo dell'allenatore del Cus Cagliari e del relativo Capitano perché riferissero riguardo all'errore commesso nel referto di gara, concludendo per l'accoglimento del reclamo proposto, ribadendo le argomentazioni sostenute nel reclamo proposto.

La Corte Sportiva di Appello riservava, quindi, la decisione dell'impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare occorre rigettare la richiesta di prova, in quanto la stessa non è stata formulata unitamente al reclamo introduttivo e, pertanto, l'odierna reiterazione della richiesta è alquanto anomala, trattandosi, invece, di una nuova e tardiva richiesta istruttoria; quest'ultima è, inoltre, irrilevante, in quanto verte sui fatti relativi all'errore nel referto di gara, ma non, eventualmente, sulle circostanze relative alla legittimazione



ed ai termini di presentazione e di conferma del reclamo, in ragione di quanto si viene ad argomentare in prosieguo.

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

Preliminarmente occorre effettivamente rilevare che il referto manuale relativo alla gara in questione presenta numerose integrazioni, correzioni ed interlineazioni che, più che probabilmente, documentano le incertezze e gli errori in cui sono incorsi l'arbitro e l'addetto alla compilazione dello stesso.

Indipendentemente dal reale verificarsi dell'eccezionale irregolarità della registrazione a referto, occorre, però, esaminare **anche il rispetto dei termini e delle modalità di doglianza da parte della società reclamante.**

Attraverso l'istanza in questione, è stata denunciata un'alterazione dei turni di battuta a seguito di un fallo di rotazione comminato sul punteggio di 16-14, durante il terzo set.

Tale richiesta è stata, però, preannunciata in campo dal capitano del Cus Cagliari soltanto in occasione del punteggio di 20-19 relativo allo stesso set di gioco, come puntualmente indicato nel referto di gara: ciò collide, però, con il dettato dell'art. 23 comma 3 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, che prevede, infatti, a pena di inammissibilità che la relativa istanza venga preannunciata dal capitano della squadra al primo arbitro *"al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione"*.

A ciò si aggiunga che, nella fattispecie, l'istanza è stata confermata soltanto verbalmente dal primo allenatore, mentre la conferma scritta da parte del capitano è stata consegnata al direttore di gara alle ore 19.58, vale a dire 43 minuti dopo l'orario in cui è terminato l'incontro, vale a dire le ore 19,15: ciò in palese violazione dell'art. 23 comma 4 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, secondo il quale, sempre *"a pena di inammissibilità"*, l'istanza deve, comunque, essere successivamente confermata *"per iscritto"* dal capitano o da un dirigente del sodalizio *"entro quindici minuti dalla conclusione della gara"*.

La rilevata tardività dell'istanza ex art. 23 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, sia in fase di presentazione rispetto al verificarsi del presunto fatto contestato, sia in fase di conferma, oltre che l'effettuazione di quest'ultima, in prima battuta, soltanto verbalmente dal primo allenatore del Cus Cagliari ritrova puntuale riscontro anche nel rapporto arbitrale, quest'ultimo notoriamente fonte primaria di prova.

La mancata osservanza di entrambi i perentori termini, oltre che della titolarità del



potere di successiva conferma dell'istanza disciplinata dall'art. 23, comma 3 e 4 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV non può che condurre all'inammissibilità dell'istanza di cui ci si occupa, non essendo normativamente prevista una rilevabilità d'ufficio di eventuali errori arbitrari.

In considerazione, poi, della pregiudizialità della questione relativa all'accertamento dei predetti vizi rilevati, restano assorbiti e privi di rilevanza i motivi di merito dell'istanza avanzata dal Cus Cagliari, indipendentemente, si ribadisce dalla fondatezza del reale verificarsi dell'eccepita irregolarità della registrazione a referto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello rigetta il reclamo proposto dalla società Cus Cagliari e conferma integralmente il C.U. n. 13 del 12/01/2023 emesso dal Giudice Sportivo Nazionale.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 01 febbraio 2023